

DELIBERA N. 222/19/CONS

RIDETERMINAZIONE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 1956/2019, DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE INGIUNTA CON LA DELIBERA N. 500/17/CONS ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito “*Codice*”);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei servizi dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS;

VISTA la delibera n. 500/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.a. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS*”;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, pronunciata sul ricorso recante n. di R.G. 1424/2018, proposto da Fastweb S.p.A. per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 500/17/CONS;

CONSIDERATO che, rispetto al presidio sanzionatorio applicato con la delibera n. 500/17/CONS, il giudice amministrativo ha statuito che: “*nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il precedente sistema sanzionatorio, atteso che la violazione si è consumata nel mese di giugno 2017, allo spirare del termine concesso dall’Autorità agli operatori per l’adeguamento delle proprie offerte alle prescrizioni delibera 252/16/CONS (cfr. art. 2, comma 3, della delibera 121/17/Cons), in data quindi antecedente l’entrata in vigore della predetta modifica normativa. Ne consegue la illegittimità della sanzione irrogata di € 1.1160.000, corrispondente agli importi rideterminati dalla legge n. 124/2017, che va pertanto annullata con conseguente obbligo dell’Autorità di procedere alla rideterminazione dell’importo sulla base di quanto sopra considerato*”;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, di rinnovare l’ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 500/17/CONS, sulla base di quanto indicato nella stessa sentenza, provvedendo quindi alla rideterminazione dell’importo ingiunto ai sensi dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, secondo la formulazione vigente alla data del 23 giugno 2017, che prevedeva il massimo edittale pari a euro 580.000,00;

RITENUTO, in base ai criteri seguiti per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 500/17/CONS, di rideterminare l’importo della sanzione in euro 580.000,00;

CONSIDERATO, in ogni caso, che la rideterminazione sopra indicata non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, contro la quale l’Autorità ha proposto appello incidentale per il capo di soccombenza sopra trascritto, e che pertanto si fa espressamente salva la possibilità di recupero di tutte le somme originariamente ingiunte;

RITENUTO, in base ai criteri applicati per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 500/17/CONS, di rideterminare l'importo della sanzione in euro 580.000,00;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di rideterminare l'importo della sanzione di cui alla delibera n. 500/17/CONS, sulla base di quanto indicato nella citata sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, in euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella formulazione vigente alla data del 23 giugno 2017.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi